



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA TASSA DI CONCESSIONE E LE  
TASSE DI CANCELLERIA PER L'OTTENIMENTO  
DELLA CITTADINANZA TICINESE**

(gennaio 2002 – RM 11/2002)

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

richiamata la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) nonché il Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit), il Municipio di Bironico emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di concessione della cittadinanza (in via ordinaria per confederati e stranieri) e le rispettive tasse di cancelleria.

- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>Art. 1</b> | <p>1 La tassa di cancelleria è fissata in fr. 100.— per ogni incarto relativo alla procedura ordinaria ed in fr. 80.— per ogni incarto relativo alla procedura agevolata (massimo fr. 100.— art. 14 RLCCit cpv 1 e art. 21 cpv 2 RLCCit).<br/>Le tasse succitate vengono prelevate anche in caso di esito negativo della domanda.</p> <p>2 La tassa di cancelleria viene imposta singolarmente a ogni coniuge anche se gli stessi hanno presentato congiuntamente la domanda (art. 14 cpv 3 RLCCit).</p> <p>3 Per i figli minorenni compresi nella domanda non viene prelevata nessuna tassa di cancelleria supplementare.</p> | <b>Tasse di cancelleria</b>                     |
| <b>Art. 2</b> | <p>1 Non si prelevano spese di cancelleria (si considerano le stesse già incluse nelle tasse di cancelleria).</p> <p>2 Le spese per il rilascio di certificati vengono comunque incassate come finora.</p>   | <b>Spese di cancelleria</b>                     |
| <b>Art. 3</b> | <p>Nell'ambito della procedura agevolata il Municipio non può prelevare tasse di concessione.<br/>La competenza al riguardo è data al Consiglio di Stato (art. 22 cpv 3 e art. 24 cpv 2 LCCit e art. 20 RLCCit).<br/>In base alla decisione del CdS del 5 marzo 1996, saranno prelevate le seguenti tasse fisse di concessione:</p> <p>- confederati fr. 200.—<br/>- stranieri fr. 300.—</p>   | <b>Tasse di concessione procedura agevolata</b> |

**Art. 4** massimo per confederati: fr. 1 000.— (art. 20 LCCit)  
massimo per stranieri: fr. 10 000.— (art. 21 LCCit)

**Tasse di  
concessione  
procedura  
ordinaria**

. confederati: calcolata in base allo specchio che segue:

Reddito determinante	Tassa di concessione
sino a 60 000.—	300.—
da 60 001.— a 70 000.—	370.—
da 70 001.— a 80 000.—	440.—
da 80 001.— a 90 000.—	520.—
da 90 001.— a 100 000.—	600.—
da 100 001.— a 110 000.—	680.—
da 110 001.— a 120 000.—	760.—
da 120 001.— a 130 000.—	840.—
da 130 001.— a 140 000.—	920.—
da 140 001.— a 150 000.—	1000.—

. studenti maggiorenni svizzeri o stranieri: sino a 25 anni: esente  
. apprendisti maggiorenni svizzeri o stranieri: sino a 20 anni: fr. 100.—  
. stranieri: calcolata in base allo specchio seguente sulla base del reddito imponibile dell'ultima tassazione conosciuta:

reddito determinante	= da 10 000.— a 30 000.—	= aliquota 3 %
	= da 30 001.— a 60 000.—	= aliquota 5 %
	= da 60 001.— a 100 000.—	= aliquota 6 %
	= da 100 001.— in poi	= aliquota 7 %

ritenuto il massimo di fr. 10 000.— ed un minimo di fr. 300.—.  
Il reddito determinante è stabilito sulla base dell'ultima notifica fiscale cresciuta in giudicato. Al reddito imponibile viene aggiunto il 5 % della sostanza imponibile.

Qualora un solo coniuge dovesse presentare la domanda di naturalizzazione e non si potessero determinare i fattori imponibili (es. moglie senza attività lucrativa), la tassa di concessione prelevata è di fr. 100.—.

. gli importi succitati vengono arrotondati al 100.— per eccesso o per difetto:

es. tassa di fr. 550.— = arrotondata a fr. 500.—  
tassa di fr. 551.— = arrotondata a fr. 600.—

**Art. 5** L'intero ammontare delle tasse percepite, è versato alla Cassa Comunale.

**Devoluzione  
tasse**

**Art. 6** Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

**Mezzi e  
termini di  
ricorso**

**Art. 7** Dal 23 gennaio al 6 febbraio 2002.

**Periodo di  
pubblicazione**

**Art. 8** La presente ordinanza entra in vigore il 7 febbraio 2002.

**Entrata in  
vigore**